

# NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO



di GIANLUIGI MORLINI


Componente del  
Consiglio Superiore della Magistratura

... e già Giudice del Tribunale di Ivrea!

Ivrea, 3 maggio 2019

# LA SCALA DEL RAGIONAMENTO

- a) Una premessa.
- b) Le novità a Sezioni Unite.
- c) La novità a Sezioni Semplici.
- d) Le conferme a Sezioni Semplici.
- e) I contrasti.
- f) La Corte Costituzionale.



## a) UNA PREMESSA

Da oramai diversi anni, il settore della giustizia civile è considerato, per i suoi ritardi, uno dei principali mali del Paese.

Secondo la Banca d'Italia, l'inefficienza della giustizia civile ha il costo di un punto di PIL annuo.

Molte condanne CEDU per violazione dell'articolo 6 del Trattato.

Avvertimento del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa che la situazione costituisce un *“grave pericolo per il rispetto dello Stato di diritto”*.

Tuttavia il *trend* è positivo:

- Cause civili pendenti: 3.460.764 a dicembre 2018, in costante diminuzione dal 2009, quando erano 6 milioni.
- Durata media procedimenti in primo grado: da 547 giorni del 2012 a 364 del 2018, variando però da 118 a 1193 a seconda dei tribunali.
- Cause a rischio Pinto sono scese a meno di 400 mila, rispetto alle 835 mila di quattro anni fa.
- Nuove cause annue: 3,3 milioni nel 2018, in costante flessione.
- Secondo posto in Europa per tasso litigiosità, ma anche di produttività, dietro la Russia, per il CEPEJ (Commissione Europea per l'efficienza della giustizia, costituita in seno al Consiglio d'Europa).
- La Banca Mondiale, nell'annuale rapporto *doing business*, ci pone nel 2018 al 111° posto su 190 per la funzionalità del processo civile: dato modestissimo, ma migliore di oltre 40 posizioni rispetto al 156° su 181 di quattro anni fa.

E' difficile ricercare un filo conduttore tra le 32.444 pronunce civili annue della Cassazione, ma se un filo c'è, esso va forse ricercato nel tentativo di garantire la ragionevole durata del processo. Ed in particolare:

- sul presupposto che la ragionevole durata manca perché il singolo processo dura troppo, si è inciso sul singolo processo (ad es: non contestazione, principio della ragione più liquida, rilevazione officiosa delle eccezioni e del giudicato);
- sul presupposto che la ragionevole durata manca perché i processi sono troppi, si è colpita la proliferazione dei processi (ad es: divieto di abuso del processo, condanna per lite temeraria, rigetto dei formalismi che impongono la riproposizione della domanda in altro processo).

## b) LE NOVITÀ A SEZIONI UNITE

### 1) Cass. Sez. Un. 23/2/2018 n. 4485

Componendo un contrasto giurisprudenziale ed aderendo alla tesi già prima maggioritaria, si chiarisce che le controversie per i compensi di avvocato di cui all'art. 28 L. n. 794 del 1942, come modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 150 del 2011, vanno trattate nelle forme del rito sommario, previsto dall'art. 14 del citato decreto con decisione collegiale davanti al Tribunale ove l'avvocato ha prestato l'opera, anche nell'ipotesi che la domanda riguardi l'*an* della pretesa, senza possibilità per il giudice di mutare il rito o dichiarare inammissibile la domanda; resta ferma la possibilità di agire in via monitoria, e l'opposizione va in tal caso proposta con il medesimo rito sommario speciale, ma non anche la possibilità di agire col rito ordinario o col sommario codicistico (conforme la successiva Cass. n. 10410/2018).

## 2) Cass. Sez. Un. 21/6/2018 n. 16415

Sempre a Sezioni Unite e sempre risolvendo un contrasto, la Cassazione ha poi enunciato il seguente principio di diritto: *“A fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss, c.p.c. per ottenerne la quantificazione”*.

### 3) Cass. Sez. Un. 27/4/2018 n. 10266

Ancora a Sezioni Unite, la Corte ha ritenuto che, in tema di processo telematico, a norma dell'articolo 12 del decreto dirigenziale del 16/4/2014 di cui all'art. 34 del d.m. n. 44/2011, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf" (in questi esatti termini una delle massime ufficiali dell'articolata sentenza).



#### 4) Cass. Sez. Un. 24/1/2018 n. 1785

Nuovamente a Sezioni Unite, ma per una questione di giurisdizione e non già per sanare un contrasto, la Suprema Corte ha poi sostenuto che *“affinché una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa”* (così confermando la posizione di Cass. nn. 17582/2017, 17875/2015, 15860/2014; e superando invece la tesi, più condivisibile a mio avviso, di Cass. nn. 22431/2013, 16840/2013, 2093/2013, secondo cui se la parte ha precisato in modo specifico le proprie conclusioni, le domande e le eccezioni non riproposte vanno ritenute comunque abbandonate).

## 5) Cass. Sez. Un. 13/9/2018 n. 22404

Le Sezioni Unite hanno poi ritenuto l'ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa a quella inizialmente formulata.

Così facendo si è superata la precedente giurisprudenza, la quale riteneva si avesse una inammissibile *mutatio libelli* nella sostituzione della domanda di adempimento contrattuale con quella di indennizzo per arricchimento senza causa (Cass. n. 10663/2011, Cass. Sez. Un. n. 26128/2010, Cass. n. 17007/2007).

Ma si è data continuità a Cass. Sez. Un. n. 12310/2015, secondo la quale la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (*petitum e causa petendi*), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (e cioè non sia realmente nuova) e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (conforme la successiva Cass. n. 974/2017).

## c) LE NOVITÀ A SEZIONI SEMPLICI

### 1) Cass. 7/2/2018 n. 2956

In tema di prove, è stato specificato che l'efficacia della rinuncia all'espletamento dell'interrogatorio formale, in quanto volto a provocare la confessione della controparte, da parte di chi lo abbia richiesto, non è subordinata all'adesione dell'interrogando, né a quella del giudice.

## 2) Cass. 8/6/2018 n. 14914

In seguito all'introduzione del domicilio digitale, ciascun avvocato deve aver comunicato l'indirizzo PEC al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ai sensi dell'art. 16 *sexies* d.l. n. 179/2012, e pertanto non è più possibile procedere alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

### 3) Cass. 22/8/2018 n. 20915

L'unico indirizzo PEC rilevante ai fini processuali è quello indicato dal difensore al proprio Consiglio dell'ordine, non dovendo egli procedere ad indicare negli atti di parte l'indirizzo stesso.

#### 4) Cass. 15/6/2018 n. 15920

In tema di notifiche, si è affermato che quando una stessa persona fisica rappresenta in giudizio più soggetti, ma tale rappresentanza ha carattere unitario ed inscindibile, la notificazione è correttamente eseguita mediante consegna di una sola copia dell'atto al procuratore della parte, non trovando applicazione il principio secondo cui la notifica deve avvenire con la dazione di tante copie quante sono le parti contro cui l'atto è diretto.

## 5) Cass. 24/5/2018 n. 13015

Sempre in tema di notifiche, si è puntualizzato che l'atto di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, come quello dovuto alla morte del difensore, non deve essere notificato al contumace, il quale deve essere posto a conoscenza, mediante la relativa notificazione, dell'atto riassuntivo, solo quando questo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale.



## 6) Cass. 8/10/2018 n. 24681

Si è poi spiegato che la notificazione mediante consegna a una delle persone enumerate nell'art. 139 c.p.c., deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati, con conseguente nullità della notificazione qualora risulti che l'atto sia stato consegnato a una delle dette persone ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma.

## 8) Cass. 10/5/2018 n. 11297

Nel caso della sempre più diffusa sentenza contestuale, la predisposizione ad opera del giudice, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e della discussione orale, di una bozza di decisione da rendere ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., non è nulla, né lesiva del diritto di difesa delle parti, in quanto attività prodromica alla decisione, destinata ad integrare una ipotesi di soluzione, suscettibile di conferma o di modifica all'esito della discussione delle parti.

## 9) Cass. 3/7/2018 n. 17403

La motivazione *'per relationem'* ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento.

## 10) Cass. 20/8/2018 n. 20786

La sentenza penale irrevocabile di condanna, che *ex art. 654 c.p.p.* ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno relativamente all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, non vincola invece il giudice civile relativamente alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile.

## 11) Cass. 8/2/2018 n. 3028

In materia di patrocinio a spese dello Stato, si è statuito che l'esclusivo mezzo di impugnazione del provvedimento di revoca dell'ammissione, indipendentemente dalla circostanza che sia erroneamente pronunciato nel contesto della sentenza che definisce il giudizio di merito, e non già con decreto ex art. 136 d.P.R. n. 115/2002, è l'opposizione da proporsi al capo dell'ufficio giudiziario del magistrato che lo ha disposto, ex art. 170 dello stesso decreto.

## 12) Cass. 6/3/2018 n. 5232

Il sistema del PSS, escludendo ogni rapporto fra il difensore della parte meno abbiente assistita e la parte soccombente non assistita, è incompatibile con la distrazione delle spese, la quale crea in via eccezionale un rapporto obbligatorio tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, in forza del quale il reddito sorge direttamente a favore del primo nei confronti della seconda, con la conseguenza che l'eventuale richiesta di distrazione delle spese giudiziali pone in essere un'implicita rinuncia al patrocinio a spese dello Stato.

### 13) Cass. 14/5/2018 n. 11670

Nelle numerose pronunce relative alle spese di lite, si è tra l'altro precisato che il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto *ad adiuvandum* è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento.

## 14) Cass. 16/5/2018 n. 11930

Se il difensore non è munito di effettiva procura dal soggetto per cui dichiara di agire in giudizio, l'attività processuale posta in essere non produce alcun effetto sulla parte, e l'avvocato se ne assume la esclusiva responsabilità, per cui può essere legittimamente condannato al pagamento delle spese di lite.



## 15) Cass. 6/4/2018 n. 8570

Nel caso invece di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura *ad litem*, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.

## d) LE CONFERME A SEZIONI SEMPLICI

### 1) Cass. 22/2/2018 n. 2577

In materia di notifiche, si è ribadito che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., cioè 15 giorni (così dando continuità al *dictum* di Cass. S.U. n. 14594/2016 e delle successive Cass. nn. 10076/2017 e n. 20527/2017).

2) Cass. 1/6/2018 n. 14042, 11/1/2018 n. 489,  
11/5/2018 n. 11574, 1/10/2018 n. 23738

Anche per la notifica telematica valgono i principi generali di cui all'articolo 156 comma 3 c.p.c. della sanatoria dell'invalidità per raggiungimento dello scopo (così Cass. nn. 14042/2018 e 489/2018, nello stesso senso di Cass. Sez. Un. n. 7665/2016 e Cass. nn. 5779/2017, 6518/2017, 18758/2017).

Pertanto, il vizio della notifica a mezzo PEC derivante dall'essere stata la stessa effettuata presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quello risultante dal RegInde determina la nullità, e non l'inesistenza della stessa, con conseguente applicabilità del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'articolo 156 c.p.c. (Cass. n. 11574/2018 e Cass. n. 23738/2018).

### 3) Cass. 5/2/2018 n. 2669

Con riferimento al tema della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato che vincola il giudice ai sensi dell'articolo 112 del codice di rito, si è ribadito il consolidato e mai disatteso orientamento per cui tale corrispondenza significa che il *petitum* va determinato con riferimento a quello che viene domandato, in via principale o subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire e alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto; ma tale principio non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta sulla base di una ricostruzione autonoma dei fatti, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e all'applicazione di una norma diversa da quella indicata dalle parti.

#### 4) Cass. 23/5/2018 n. 12660

In tema di prove, è invece stato specificato che la vittima di un sinistro stradale è sempre incapace di testimoniare ex articolo 246 c.p.c. nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto (principio espresso sin da Cass. n. 1580/1974, sempre confermato dalla Suprema Corte ma talvolta disatteso dai giudici di merito).

## 5) Cass. 2/10/2018 n. 23903

In materia processuale, è stato ribadito che la procedura di cui all'art. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c. in ordine alla declaratoria di inefficacia di un decreto ingiuntivo non notificato nei termini, si applica, oltre che in caso di omessa notifica, anche nei casi di notifica inesistente, ma non anche nei casi di notifica nulla, per i quali occorre procedere con opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., dovendosi il concetto di "irregolarità" della notifica essere inteso in senso ampio (così anche le precedenti Cass. nn. 3552/2014, 8126/2010, 11515/2007, S.U. 9938/2005, 10495/2004, 10183/2001, 11498/2000, 5447/1999, 9872/1997, 6197/1996, 5231/1993, 12998/1991, 5234/1991, 293/1991, 5365/1987).

## 6) Cass.18/4/2018 n. 9578 e 15/3/2018 n. 6398

Circa la disciplina della riassunzione a seguito del fallimento, posto che l'articolo 43 comma 3 L.F. detta una disciplina derogatoria rispetto a quella generale posta dall'articolo 300 c.p.c. per tutti gli altri eventi interruttivi, prevedendo l'interruzione automatica del processo a seguito del verificarsi dell'evento, si è evidenziato che:

- il *dies a quo* per riassumere il processo decorre dalla conoscenza legale dell'evento, acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata;
- tale conoscenza legale può quindi essere successiva alla sentenza di fallimento e precedente alla pronuncia dichiarativa di interruzione da parte del Giudice;
- per la curatela fallimentare, la conoscenza legale deve essere riferita non solo all'esistenza del fallimento, ma anche allo specifico processo sul quale l'evento interruttivo è in concreto destinato ad operare ed esplicare i propri effetti.

(così già Cass. nn. 27165/2016, 6331/2013 e 5650/2013).

## 7) Cass. 20/6/2018 n. 17019 e 6/7/2018 n. 17893

La Suprema Corte è poi tornata ad occuparsi anche del divieto di frazionamento del credito, tema su cui il contrasto giurisprudenziale era stato composto da Cass. S.U. n. 4090/2017, ribadendone sostanzialmente l'insegnamento nel senso del divieto, a pena di improcedibilità delle domande successive alla prima, a meno di un particolare interesse oggettivamente valutabile in ordine alla tutela processuale frazionata.



## 8) Cass. 6/3/2018 n. 5314

Nel caso di opposizione a decreto di liquidazione relativo al patrocinio a spese dello Stato, parte necessaria è il Ministero della Giustizia e non l'Agenzia delle Entrate (principio espresso da Cass. S.U. n. 8516/2012 a risoluzione di un contrasto all'epoca esistente e mai più disatteso).

## 9) Cass. 6/12/2018 n. 31574

La *legitimatio ad causam*, attiva o passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto secondo la prospettazione della parte, e manca tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda, e non dalla sua fondatezza, emerge che il diritto vantato in giudizio non appartiene alla parte, e la mancanza di legittimazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo; la titolarità del diritto sostanziale attiene invece alla fondatezza della domanda, ossia al merito della causa, con la conseguenza che negare che l'attore sia titolare del diritto azionato non è un'eccezione, ma una mera difesa (giurisprudenza pacifica...pur se sconosciuta ai più!).

## 10) Cass. 27/11/2018 n. 30738

Ribadendo quanto sancito da Cass. Sez. Un. n. 15142/2007 e poi sempre confermato, si statuisce che nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili che comportano di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti di una o più delle cause connesse, l'interruzione è parziale e opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento.

## e) I CONTRASTI

### 1) Sono derogabili nel minimo i parametri tariffari?

In materia di spese di lite, non essendo ribadito quanto precedentemente previsto dagli articoli 1 comma 7 e 11 comma 1 del DM n. 140/2012 circa la loro non vincolatività, una tesi sostiene che i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 sono inderogabili nel minimo tariffario (Cass. n. 1018/2018); altra tesi li ritiene invece derogabili, sia pure con il limite dell'articolo 2233 c.c. e del conseguente divieto di liquidare somme simboliche e non consone al decoro della professione (Cass. nn. 20183/2018, 30286/2017, 29606/2017, 26608/2017).

## 2) La domanda per perdita di *chance* è nuova rispetto a quella di perdita del bene?

La Suprema Corte è nuovamente intervenuta sulla dibattuta questione della possibilità o meno di modificare la domanda da perdita del bene in perdita di *chance*: si è così spiegato, condivisibilmente a mio avviso, che va esclusa l'identità sostanziale del *petitum* nel caso in cui, chiesto il risarcimento per un evento di danno da lesione di un valore costituzionalmente tutelato come quello della salute o del rapporto parentale, la domanda muti, in corso di giudizio, in istanza risarcitoria da perdita di *chance*, attesa la ontologica diversità del bene tutelato e la diversità quindi tra la domanda di risarcimento per perdita del bene e quella per perdita di *chance* (Cass. nn. 5641/2018 e 9651/2018).

Ciò corrisponde a quanto sostenuto in alcune precedenti pronunce (cfr. Cass. n. 4400/2004 con riferimento alla distinzione tra domanda di risarcimento per diminuzione della speranza di sopravvivenza e di risarcimento per morte; cfr. anche Cass. nn. 10120/2010, 21245/2012, 13491/2014 e 5482/2015), ma non in altre (cfr. Cass. n. 12961/2011 nel senso della domanda di perdita di *chance* come *minus* della domanda di perdita di bene futuro e Cass. n. 18945/2015 per l'omnicomprensività della domanda risarcitoria di tutti i danni; cfr. anche Cass. nn. 12961/2011 e 21245/2012), con la conseguenza che sul punto sarebbe auspicabile l'intervento delle sezioni unite per sanare un oggettivo contrasto.

### 3) Come vengono liquidate le spese in caso di soccombenza della parte non ammessa al PSS?

Il punto è capire se il soccombente deve rifondere allo Stato ex art. 133 le spese conteggiate in modo pieno o conteggiate in modo dimidiato e secondo i parametri degli artt. 130 DPR n. 115/2002 e 9 DM n. 140/2012, poiché entrambe le soluzioni sono opinabili. Infatti:

- ✓ se la rifusione è piena, lo Stato, nel caso concreto, lucra sui compensi: paga l'avvocato ammesso al PSS con dimidiazione, ma vincendo la causa ottiene gli onorari pieni dalla controparte;
- ✓ se peraltro la rifusione è dimidiata, il soccombente che ha un contenzioso con una persona ammessa al PSS, paga la metà di quello che pagherebbe nel caso di contenzioso con persona abbiente non ammessa al PSS.

Dapprima la Cassazione penale ha statuito che la liquidazione a favore dello Stato deve coincidere con quella che si liquida al difensore ammesso al PSS, poiché non ci può essere arricchimento dello Stato a scapito di una parte specifica; e poiché le spese di lite hanno mera funzione reintegratoria, non sanzionatoria, e quindi non si pone il profilo del vantaggio dell'abbiente di avere un contenzioso con un non abbiente (Cass. pen. nn. 46537/2011 e 20044/2015).

Successivamente, anche la Corte Costituzionale ha avallato la tesi per cui la somma «*rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente*» (Corte Cost. n. 270/2012)



Pure la Cassazione civile ha inizialmente aderito a tale conclusione, statuendo che *«qualora nell'ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 DPR n. 115/2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale»* (Cass. n. 18167/2016 e Cass. n. 21611/2017; cfr. anche la precedente Cass. n. 7504/2011).

Successivamente e recentissimamente, però, in consapevole contrasto con i propri precedenti, la Cassazione civile ha ribaltato l'orientamento, affermando che *“non si vede perché nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente debba essere avvantaggiata, con evidente violazione del principio di uguaglianza, rispetto alle altre parti soccombenti, mentre d'altro canto la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquidato al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del gratuito patrocinio (sic!) nella sua globalità”* (Cass. n. 22017/2018).

# f) LA CORTE COSTITUZIONALE

## 1) Corte Cost. 19/4/2018 n. 77

E' stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate (così riportando il testo dell'articolo a quello precedente alla modifica operata dalla legge n. 162/2014).

## 2) Corte Cost. 26/4/2018 n. 88

E' stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 l. n. 89/2001, cd. legge Pinto, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

**GRAZIE  
DELL'ATTENZIONE!!**



**GIANLUIGI MORLINI**

Componente del  
Consiglio Superiore della Magistratura

... e già Giudice del Tribunale di Ivrea!